

REGOLAMENTO (UE) N. 246/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2014

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rimozione dall'elenco dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

regolamento (CE) n. 1331/2008, sia per iniziativa della Commissione sia su richiesta presentata da uno Stato membro o da una parte interessata.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base destinati a essere utilizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione⁽³⁾, adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo inserisce nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (3) Tale elenco può essere aggiornato a norma della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del

- (4) La parte A dell'elenco dell'Unione contiene un certo numero di sostanze per le quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare non ha completato la valutazione o ha richiesto, al fine di completarla, la presentazione di dati scientifici supplementari. Per 19 di queste sostanze le persone responsabili dell'immissione sul mercato delle sostanze aromatizzanti hanno ora ritirato la richiesta. Pertanto le sostanze aromatizzanti in questione vanno cancellate dall'elenco dell'Unione.
- (5) L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 va pertanto modificato di conseguenza.
- (6) A norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1334/2008 le sostanze aromatizzanti non incluse nell'elenco dell'Unione possono essere messe in commercio in quanto tali e utilizzate negli e sugli alimenti fino al 22 ottobre 2014. Poiché le sostanze aromatizzanti sono già disponibili sul mercato negli Stati membri, e al fine di garantire una transizione agevole alla procedura di autorizzazione dell'Unione, sono state stabilite misure transitorie per gli alimenti contenenti tali sostanze nel regolamento (UE) n. 873/2012⁽⁴⁾.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione del 1° ottobre 2012, sulle misure transitorie riguardanti l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 162).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Nella parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 sono sopprese le seguenti voci:

«01.015	Vinilbenzene	100-42-5		11022			1	EFSA
02.122	p-menta-1,8(10)-dien-9-olo	3269-90-7					2	EFSA
09.809	acetato di p-menta-1,8(10)-dien-9-ile	15111-97-4		10743			2	EFSA
12.114	trisolfuro di dietile	3600-24-6	1701	11451			4	EFSA
12.120	2,8-epitio-p-mentano	68398-18-5	1685				4	EFSA
12.159	metantiosolfonato di metile	2949-92-0		11520			3	EFSA
12.256	trisolfuro di etile propile	31499-70-4	1695				4	EFSA
12,272	propil propano tiosulfonato	1113-13-9	1702				3	EFSA
13.029	2,5-dimetilfurano	625-86-5	1488	2208			3	EFSA
13.030	2-Metilfurano	534-22-5	1487	2209			3	EFSA
13.092	2-etilfurano	3208-16-0	1489	11706			3	EFSA
14.145	pirrolo-2-carbaldeide	1003-29-8		11393			4	EFSA
14.163	1-metilpirrolo-2-carbossaldeide	1192-58-1					4	EFSA
14.169	1-etil-2-pirrolocarbossaldeide	2167-14-8					4	EFSA
15.064	2,5-dimetiltiofene	638-02-8					4	EFSA
15.072	2-etiltiofene	872-55-9		11614			4	EFSA
15.091	2-metiltiofene	554-14-3		11631			4	EFSA
15.092	3-metiltiofene	616-44-4		11632			4	EFSA
16.124	(1R,2S,5R)-N-ciclopropil-5-metil-2-isopropile cicloesancarbossiammide	73435-61-7					1	EFSA»